

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 "MEDIO FRIULI", IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 13 - COMMA 2° - DELLA LEGGE REGIONALE 12/1994, COME SOSTITUITO DALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2004, N. 23.

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda per i Servizi sanitari n.4 "Medio Friuli" (di seguito denominate *Conferenza e Azienda sanitaria*) nonché la costituzione e il funzionamento della sua Rappresentanza,

Art. 2
(Compiti della Conferenza)

1. La Conferenza svolge i seguenti compiti:
- a) esprime i bisogni di salute dei cittadini dei Comuni del territorio del Medio Friuli e li rappresenta alla Regione e alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale;
 - b) esprime parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano Attuativo Locale dell'Azienda sanitaria nei termini e con le modalità previste dagli articoli 16 e 20 della L.R. 19 dicembre 1996, n. 49 e successive modifiche;
 - c) conclude l'intesa con l'Azienda sanitaria sulle attività socio-sanitarie comprese nel Piano Attuativo Locale;
 - d) partecipa, tramite apposita intesa con la Regione da stipularsi prima delle nomine, alla definizione del mandato da assegnare al Direttore generale dell'Azienda sanitaria;
 - e) esercita, con riguardo ai restanti procedimenti riferiti al Direttore generale dell'Azienda sanitaria, le funzioni di cui all'art. 3 bis, commi 6 e 7 del D. Lgs. N. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come inserito dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. N. 229/1999;

- f) verifica l'andamento generale dell'attività dell'Azienda sanitaria;
- g) esprime parere sulla nomina del Coordinatore socio-sanitario dell'Azienda sanitaria con le modalità previste dall'art. 17 della LR 12/94, come sostituito dall'art. 17 della LR 23/2004;
- h) designa due componenti del collegio sindacale dell'Azienda sanitaria.

2. Le funzioni di cui al primo comma, salvo espressa diversa disposizione di legge, sono svolte tramite la propria Rappresentanza costituita e nominata secondo le modalità previste dall'art.6 del presente regolamento.

Art. 3

(Composizione della Conferenza)

1. La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni che costituiscono l'ambito territoriale dell'Azienda sanitaria.
2. La funzione di componente della Conferenza può essere delegata dal Sindaco ad un membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale.
3. La Conferenza ha sede presso il Comune di Udine che mette a disposizione idonei locali di riunione e quant'altro occorra per l'espletamento delle funzioni attribuite alla medesima assicurando altresì il servizio di segreteria.
4. I componenti della Conferenza decadono automaticamente nel caso in cui, a seguito di elezioni comunali, non siano nuovamente rieletti alla carica di Sindaco. Il nuovo Sindaco sostituisce di diritto il componente decaduto.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 2 la mancata rielezione alla carica di Sindaco del soggetto delegante comporta automatica decadenza da componente della Conferenza del soggetto delegato.

Art. 4

(Presidenza della Conferenza)

1. La Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune di Udine.
2. Il Presidente assicura il regolare funzionamento della Conferenza, moderando la discussione degli argomenti, regolando il diritto di parola e il termine della discussione, definendo i termini delle proposte per le quali

si discute e si vota, determinando l'ordine delle votazioni e proclamandone il risultato.

3. Il Presidente della Conferenza partecipa, con diritto di parola, alla seduta della Giunta Regionale avente all'ordine del giorno la nomina del Direttore generale dell'Azienda sanitaria.

4. In caso di assenza o impedimento o vacanza del Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente della Conferenza più anziano di età.

Art. 5

(Convocazione della Conferenza)

1. La Conferenza è convocata dal Presidente ogni qual volta ne ravvisi la necessità o quanto lo richieda un numero di Sindaci che rappresentino almeno il 20% del numero complessivo dei componenti della Conferenza calcolati secondo il criterio ponderale di cui al successivo art. 6. In tal caso la convocazione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

2. Le sedute della Conferenza sono pubbliche salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 6

(«Quorum» necessario per la validità delle sedute e delle votazioni della Conferenza)

1. Nell'ambito della Conferenza ciascun Sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnato al Comune dallo stesso Sindaco rappresentato.

2. In prima convocazione, la seduta è valida allorché il numero dei componenti presenti sia tale da rappresentare - procedendo al conteggio secondo il criterio ponderale previsto dal comma 1° del presente articolo - la metà + 1 del numero complessivo dei consiglieri comunali.

3. In seconda convocazione, che dovrà essere effettuata almeno ad un giorno di distanza dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei componenti rappresentato.

4. Le deliberazioni assunte dalla Conferenza sono valide allorché si raggiunga la maggioranza dei voti determinata secondo il già citato criterio ponderale.

Art. 7

(Nomina della Rappresentanza e del suo Presidente)

1. La Rappresentanza e il suo Presidente sono nominati dalla Conferenza al proprio interno. La stessa è costituita da cinque componenti della Conferenza espressione dei cinque Distretti che compongono l'Azienda sanitaria.

2. La Rappresentanza è nominata con le seguenti modalità:

a) votanti almeno pari a $2/3$ dei presenti, conteggiati secondo il criterio ponderale di cui all'articolo 6, comma 1° del presente regolamento;

b) votazione contestuale per l'intero collegio;

c) espressione di un numero massimo di 3 preferenze;

d) votazione a scrutinio segreto, tramite schede di voto di diverso colore e valenza.

3. Sono nominati componenti della Rappresentanza i componenti della Conferenza che ottengono il maggior numero di preferenze. Qualora più componenti abbiano ottenuto parità di preferenze e non vi sia capienza per la nomina di tutti, sono nominati i componenti che rappresentano i Comuni con il maggior numero di abitanti del territorio del Distretto di riferimento.

4. Il Presidente della Rappresentanza è il componente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità di preferenze, il componente che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti.

5. Il Presidente della Conferenza trasmette l'esito dell'elezione, entro cinque giorni, al Direttore generale dell'Azienda sanitaria e all'Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale.

6. Sono invitati alle sedute della Rappresentanza, senza diritto di voto, i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale qualora non siano già componenti della Rappresentanza medesima.

Art 8

(Funzioni del Presidente e della Rappresentanza)

1. Il Presidente convoca e presiede la Rappresentanza e cura gli adempimenti conseguenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente della Rappresentanza più anziano di età.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento, la Rappresentanza si raccorda con la Conferenza riferendo alla medesima almeno ogni sei mesi. La Conferenza si riunisce altresì ogni qualvolta il suo Presidente e il Presidente della Rappresentanza ritengano necessaria la consultazione fra Conferenza e Rappresentanza.

3. Prima della negoziazione con l'Agenzia Regionale della Sanità, la Rappresentanza esprime parere obbligatorio sulla proposta del Piano Attuativo Locale predisposto dal Direttore Generale dell'Azienda sanitaria.

4. La Rappresentanza, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), del presente Regolamento, esprime il parere vincolante sulla nomina del Coordinatore sociosanitario da rendersi entro 10 giorni dalla formale richiesta da parte del Direttore generale dell'Azienda sanitaria.

5. Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 12/1994, come sostituito dall'art. 5 della L.R. n. 23/2004, spetta alla Rappresentanza designare due componenti del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria. La designazione deve essere effettuata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Direttore generale dell'Azienda sanitaria .

Art. 9

(Funzionamento della Rappresentanza)

1. La Rappresentanza ha sede presso l'Azienda sanitaria che mette a disposizione idonei locali di riunione e quanto altro occorra per l'espletamento delle funzioni attribuite alla medesima, assicurando altresì il servizio di segreteria.

2. Le riunioni della Rappresentanza sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. La Rappresentanza delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese, fatta salva la designazione dei componenti del Collegio sindacale che avviene a scrutinio segreto.

3. La funzione di componente della Rappresentanza non può essere delegata.

4. In caso di mancata partecipazione - senza giustificato motivo - per più di tre sedute consecutive, il componente della Rappresentanza decade dalla carica. All'assenza ingiustificata è equiparato l'abbandono della seduta prima della votazione sui punti dell'ordine del giorno.

5. La decadenza di cui al comma 4°, le dimissioni o la perdita della qualità di Sindaco di un componente della Rappresentanza hanno effetto immediato. Verificatosi uno di tali eventi oppure la morte o l'impedimento permanente di uno dei componenti, il Presidente della Rappresentanza - appena ne viene a conoscenza - ne dà tempestiva comunicazione al Presidente della Conferenza. Il Presidente della Conferenza, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, convoca la Conferenza stessa, la quale procede - con le modalità di cui all'articolo 7, commi 2° e 3° del presente Regolamento - alla sostituzione dei componenti.

6. Qualora gli eventi di cui al precedente comma riguardino il Presidente della Rappresentanza, contestualmente alla sostituzione del componente e con distinta votazione, si procede alla nomina del nuovo Presidente. Risulta eletto alla carica di Presidente il componente della Rappresentanza che ha ottenuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, il componente che rappresenta il Comune con maggior numero di abitanti.

7. Qualora un componente della Rappresentanza sia un soggetto delegato ai sensi dell'articolo 3 - comma 2° - del presente regolamento, la perdita della qualità di Sindaco da parte del soggetto delegante ne comporta la decadenza. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4°.

8. La Rappresentanza può istituire gruppi di lavoro tematici.

9. La Rappresentanza dura in carica cinque anni e decade comunque ogni qualvolta i componenti della Conferenza da cui è stata eletta risultino sostituiti in misura superiore alla metà.

Art. 10

(Convocazione, ordine del giorno e pubblicità dei verbali di discussione della Conferenza e della Rappresentanza)

1. I Presidenti della Conferenza e della Rappresentanza convocano i rispettivi consessi con avvisi scritti, anche per via telematica, da inviarsi al domicilio per la carica di ciascuno dei componenti medesimi.

2. Con l'avviso di convocazione, che deve pervenire al domicilio dei componenti almeno cinque giorni prima rispetto alla data fissata per la relativa seduta, i Presidenti della Conferenza e della Rappresentanza comunicano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Con la lettera di convocazione della seduta può essere contestualmente fissata anche la data di seconda convocazione per l'ipotesi in cui in prima convocazione dovesse risultare mancante il quorum necessario per la sua validità.

3. La verbalizzazione della discussione delle sedute della Conferenza e della Rappresentanza viene assicurata - rispettivamente - dal Segretario del Comune di Udine (o suo delegato) e da un dipendente dell'Azienda sanitaria.

4. Ai verbali di discussione delle sedute della Conferenza e a quelli delle sedute della Rappresentanza viene data idonea pubblicità mediante affissione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune di Udine e del Comune di provenienza del Presidente della Rappresentanza e all'Albo dell'Azienda sanitaria, e mediante pubblicazione sul sito internet degli stessi.

Art. 11

(Trattamento economico)

1. Ai componenti della Conferenza e della Rappresentanza non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio a carico del Comune di appartenenza, nei modi e termini stabiliti dalla vigente legislazione per gli amministratori degli enti locali.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Udine.